

Criteri e modalità di concessione delle anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) al personale

(come risultanti dall'Accordo Integrativo Aziendale di 2° livello al punto 12.7)

ANTICIPAZIONE TFR

- 1°) Fermo restando quanto previsto dalla L. 29 maggio 1982 n.297, l'anticipo del TFR sarà pari ad un massimo dell'80% del valore maturato al mese di erogazione, e potrà essere richiesto dai dipendenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità, fino ad un limite massimo del 20% dei dipendenti aventi diritto.
- 2°) L'anticipazione del TFR può essere corrisposta più di una volta solo in casi di comprovata necessità.
- 3°) In aggiunta a quanto previsto dalla legge, la richiesta può avvenire anche per:
 - spese in occasione del matrimonio;
 - spese per l'istruzione dei figli;
 - ristrutturazione casa;
 - acquisto anche non prima casa;
 - acquisto veicolo;
 - spese in occasione di divorzio/separazione legale;
 - particolari rilevanti necessità, che saranno valutate dalla Direzione Risorse Umane.
- 4°) Il dipendente con un'anzianità aziendale minima di 5 anni potrà richiedere un'anticipazione del TFR del 30% del valore maturato al mese di erogazione senza specificare la motivazione. La presente richiesta potrà essere effettuata un'unica volta.